



FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO – AGENTE IN ATTIVITA' FINANZIARIA

Dati identificativi Società: PRESTICERTO (Presticerto è un marchio commerciale depositato presso la S.I.B con il n° CH08C000097), ON SERVICES SERVIZI FINANZIARI APERTI SRL; sede legale e amministrativa: Via F- & S. Ciccarone 115 – 66054 – Vasto (Ch); indirizzo telematico: www.presticerto.it – diramministrativa@presticerto.it; numero e data di iscrizione all'Albo A52076 (25/10/2007) – 93121 (22/10/2007); numero di iscrizione nel registro delle imprese di Chieti: 161502; capitale sociale: 10.000,00 I.V., legale rappresentante: Dr. Migliaccio Isa, iscrizione UIF legale rappresentante: 4855 (02/05/2001)- A49038 (31/07/2007)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

E' mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma – ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Testo Unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestiti su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dall'UFI. L'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione per la quale non può essere richiesto un autonomo compenso.

Il rischio dell'operazione consiste nella possibilità di non trovare un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento.

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, aventi carattere opzionale, possono essere costituiti dai contratti di assicurazione non richiesti obbligatoriamente dalla banca/intermediario finanziario.

E' Agente in attività finanziaria la persona fisica o giuridica che professionalmente promuove e conclude, su mandato di uno o più intermediari finanziari, contratti riconducibili alle attività finanziarie previste dall'art. 106 del T.U.B., senza, tuttavia, disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali (art.2 DM 485/2001).

Le attività finanziarie per le quali si svolge l'attività di agenzia nei confronti del pubblico sono quelle ricomprese nell'art 106 del T.U.B., vale a dire: la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, l'assunzione di partecipazioni, la prestazione di servizi di pagamento, l'intermediazione in cambi. Lo svolgimento delle attività sopra elencate è riservato agli intermediari iscritti nell'elenco generale ex. Art. 106 T.U.B. E in quello speciale ex art. 107 T.U.B.

L'attività di agente in attività finanziaria è compatibile con quella della mediazione creditizia, tuttavia il provvedimento UIC del 11/07/2002, stabilisce, che l'attività di mediazione creditizia esercitata congiuntamente a quella di agente in attività finanziaria non può avere ad oggetto contratti di finanziamento riferibili allo stesso intermediario del quale si è ricevuto l'incarico di agenzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente, calcolata sul netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario: 0% (zero) per quanto riguarda le operazioni di cessioni del quinto, delegazioni di pagamento e prestiti personali. 3% (tre per cento) massima per quanto riguarda le operazioni di finanziamenti pluriennali con garanzia ipotecaria. In quest'ultimo caso, la provvigione non sempre verrà applicata e nel caso in cui venga richiesta essa sarà stabilita di comune accordo con il cliente dandone informazione secondo quanto previsto dalla disciplina della trasparenza bancaria.

Spese necessarie per la concessione del finanziamento (imposta sostitutiva, perizia, spese istruttoria bancaria, assicurazione incendio e scoppio) e relative a servizi accessori/opzionali (contratti di assicurazione non richiesti obbligatoriamente dalla banca/intermediario finanziario), vengono stabilite direttamente dall'ente erogante di cui il cliente prenderà visione sui fogli informativi e avvisi alla clientela dallo stesso fornite.

Penale che il Cliente deve sostenere nel caso in cui receda dal contratto senza giustificato motivo o abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o abbia stipulato un contratto con altro mediatore creditizio nei sei mesi precedenti: pari al 50% della provvigione (solo per gli incarichi di mediazione riferiti ai finanziamenti pluriennali con garanzia ipotecaria).

I valori sopra esposti sono indicati nella loro entità massima e quelli percentuali sono applicati sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

Provvigioni di mediazione spettanti all'agente in attività finanziaria da parte del cliente; 0% (zero percentuali) su tutte le tipologie di operazioni.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di mesi 6 dalla sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

Il Cliente autorizza il mediatore creditizio a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.

Il Cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A/R entro sette giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.

Il Cliente ha l'obbligo di fornire dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.

Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

Il Cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei sei mesi precedenti la stipula del contratto di mediazione creditizia altri contratti di mediazione creditizia.

Qualora insorgano delle controversie, il Foro competente esclusivo sarà quello indicato dal contratto di mediazione creditizia stipulato tra le Parti.

LEGENDA

Testo Unico bancario: il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni.

UIC: l'Ufficio Italiano Cambi, adesso sostituito dall'UFI Unità di Informazione Finanziaria tenuta presso la Banca D'Italia.

Albo: l'Albo dei mediatori creditizi e degli Agenti in Attività Finanziaria di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Mediatori creditizi: i soggetti che svolgono l'attività di cui all'art. 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996.

Agenti in Attività finanziaria: i soggetti che svolgono l'attività di cui all'art 106 del T.U.B.

Intermediari finanziari: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario.

Offerta fuori sede: l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore creditizio.

Per ricezione e presa visione

NOME E COGNOME _____

CF _____ DATA NASCITA _____

Luogo e data _____

firma leggibile dell'interessato

Direzione Generale Italia: Via Ciccarone 115 – 66054 – Vasto (ch) tel. 0873.371632 fax: 0873.370835

www.presticerto.it - diramministrativa@presticerto.it

Presticerto è un marchio commerciale depositato presso la S.I.B e distribuito dalla On Services Servizi Finanziari Aperti Srl P.Iva: 02218000699; C.C.I.A.A.: CH-161502. Società iscritta all'albo U.I.F., tenuto dalla Banca D'Italia, con i numeri: A52076 - 93121